

Prestazioni - Indennità di disoccupazione ordinaria - Anzianità contributiva maturata come operaio agricolo a tempo indeterminato - Irrilevanza.

Tribunale di Venezia - 11.04.2014 n. 246 - Dr.ssa Menegazzo - B.M.C. (Avv.ti Borile, Zeffin) - INPS (Avv. Tagliente).

L'anzianità contributiva maturata nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro nella gestione lavoratori agricoli come operaio a tempo indeterminato non dà diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, non potendo estendersi agli operai agricoli la disciplina dei dipendenti non agricoli.

È manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, risultando razionale, per la peculiarità del rapporto di lavoro in agricoltura, la distinzione di disciplina operata dal legislatore.

FATTO e DIRITTO - La ricorrente lamentava il mancato accoglimento della domanda di disoccupazione ordinaria presentata in data 12.12.2012, nonché l'erroneità della liquidazione dell'indennità di disoccupazione agraria liquidata dall'INPS in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 23.1 2013.

L'INPS contestava la fondatezza della domanda deducendo che non sussistevano in capo alla ricorrente i presupposti per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e che l'indennità di disoccupazione agricola era avventa correttamente.

La causa non necessitando di istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna.

Osserva il giudicante:

- **la ricorrente è rimasta disoccupata a seguito di licenziamento comminatole per soppressione del posto di lavoro in data 10.12.2012, cessando così un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come banconiera per l'azienda Consorzio Sviluppo M.M. che decorreva dal 16.7.2010;**
- al fine della ottenibilità dell'indennità di disoccupazione ordinaria la normativa prevede che il lavoratore posseda, al momento della proposizione della domanda, alcuni specifici requisiti: devono essere passati almeno due anni dal versamento del primo contributo e devono essere stati maturate, nel biennio antecedente al data di cessazione del rapporto di lavoro, almeno 52 settimane contributive;
- nella fattispecie per cui è causa l'INPS non ha ritenuto di accogliere la domanda di disoccupazione ordinaria deducendo che la contribuzione maturata dalla ricorrente nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro era relativa alla gestione lavoratori agricoli, ha invece liquidato a favore della stessa (sulla base di domanda

successivamente proposta in via prudenziale dalla ricorrente) l'indennità di disoccupazione agricola con importo peraltro rapportato alle sole giornate di mancato impiego nell'anno (dall'11.12.2012 al 31.12.2012);

- reputa il giudicante che la ricognizione della normativa non consenta di accedere alla domanda principale svolta in ricorso, considerato che l'indennità di disoccupazione per il personale in agricoltura è stata disciplinata attraverso una normativa speciale, laddove in origine detti soggetti erano esclusi da qualsiasi indennità di disoccupazione, con ciò non potendo estendersi agli operai agricoli a tempo indeterminato la disciplina dell'indennità di disoccupazione ordinaria;
- la contraria tesi, pur sostenuta in altre sedi di merito, proponendo una lettura costituzionalmente orientata della normativa relativa all'indennità di disoccupazione ordinaria, parte dal presupposto che agli operai agricoli a tempo indeterminato non sia applicabile neppure l'indennità di disoccupazione agricola, posto che a far data dal D.Lgs. n. 375/93 per essi non è più prevista l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 12 R.D. n. 1949/40, iscrizione che costituirebbe presupposto necessario per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola;
- tuttavia l'argomento prova troppo, tanto che nel caso di specie l'INPS ha provveduto a riconoscere l'indennità in parola alla ricorrente: invero, risulta molto più coerente con il sistema ritenere che, semplicemente, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 375/93 per la concessione dell'indennità in parola non sia più necessaria l'iscrizione negli elenchi; del resto la L. n. 92/12 fa riferimento anche agli operai a tempo indeterminato quali destinatari della disciplina in parola;
- così inquadrato il quadro normativo di riferimento, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da parte ricorrente, risultando razionale la distinzione di regime applicabile per i dipendenti non agricoli rispetto al personale operaio utilizzato in agricoltura, per le peculiarità del rapporto di lavoro;
- in conclusione, il ricorso deve essere rigettato relativamente alla domanda svolta in principalità;
- quanto alla domanda svolta in subordine, anch'essa deve essere rigettata risultando che l'INPS si è attenuto alle prescrizioni di legge in relazione alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola;
- la sussistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali in sede di merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

(Omissis)

